

STUDI DI SETTORE – ACCESSO AL REGIME PREMIALE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018

Come noto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi (cosiddetti "contribuenti congrui") è applicabile uno specifico "regime premiale" che prevede:

- › l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- › la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (che, quindi, passa dal quinto al quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- › l'ammissione dell'accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali "premierità" si applicano a condizione che:

- › il contribuente dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- › il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- › sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018, sentite le Associazioni di Categoria, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e dettate le relative disposizioni di attuazione.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi, tenuto conto delle modifiche apportate agli studi di settore dai decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e 23 aprile 2018 e viste, inoltre, le valutazioni espresse dalle Organizzazioni di Categoria, nonché attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del "regime premiale" ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze dei medesimi, con il Provvedimento in esame sono state confermate, anche per il periodo di imposta 2017, i criteri previsti per il 2016.

Si ricorda che il 2017 è l'ultimo anno di applicazione del regime premiale in argomento atteso che, a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità (ISA).

SETTORE DEL TRASPORTO MERCI - EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTE E AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO - INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN FATTURA DELLA TARGA DEL VEICOLO

Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7 giugno 2018

Con la Nota del 7 giugno 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti, prescritti dalla Legge di Bilancio per il 2018, per la fruizione dell'agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci.

In particolare, l'art. 1, comma 917, della citata Legge, ha stabilito che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l'emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Atteso che la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina generale dell'IVA, tuttavia, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa, l'Agenzia ritiene che, tra gli adempimenti prescritti, vi sia quello di indicare obbligatoriamente, nel Quadro A-1 della dichiarazione, la targa degli automezzi utilizzati dall'esercente per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del credito d'accisa, la targa del veicolo rifornito di gasolio deve necessariamente essere indicata nella fattura elettronica, rilasciata dai gestori di impianti di distribuzione carburanti agli esercenti attività di trasporto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AGLI INTERMEDIARI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, sono state disposte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica, disciplinando, in particolare, le modalità attraverso cui i contribuenti interessati possono delegare altri soggetti all'utilizzo dei servizi connessi all'e-fattura.

La delega può riguardare i seguenti servizi:

- › consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- › registrazione dell'indirizzo telematico.

Viene previsto che la delega, la cui durata può essere fissata dal soggetto delegante all'atto del suo conferimento ed al massimo per 4 anni, può essere conferita:

- › direttamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili a favore degli utenti Entratel/Fisconline;
- › tramite la presentazione del modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, viene sottolineata l'importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo "indirizzo telematico" scelto da un soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche emesse dai suoi cedenti/prestatori.



CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE - PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018

Come noto, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 50 del 2017, dispone che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

I dati dei contratti conclusi devono essere trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate e, a tal fine, in data 12 giugno 2018, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono state pubblicate le specifiche tecniche per consentire ai soggetti interessati di effettuare gli adempimenti dichiarativi e comunicativi e, al contempo, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, è stata disposta la proroga, di non oltre sessanta giorni, del termine per l'adempimento dei predetti obblighi.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il predetto termine viene fissato al 20 agosto 2018.

Pertanto, in questo modo, i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) - SLITTAMENTO DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REGIME E VERSAMENTO CARENTE ACCONTI IRPEF

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 22 giugno 2018

Con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), prevista dall'art. 55-bis del TUIR.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello avanzata da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la sua attenzione sull'ipotesi di versamento carente di acconti IRPEF, nel caso di un contribuente che ha scelto a giugno 2017 - in sede di redazione del Modello Redditi/2017 della società da lui rappresentata e di pagamento delle relative imposte - di optare, già dal 2017, per l'assoggettamento all'IRI in luogo del regime di trasparenza fiscale, alla luce della proroga degli effetti dell'opzione in parola, disposta dalla Legge di Bilancio per il 2018.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "*ratione temporis*", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righe RS148 "Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018.

PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

Decreto legge del 28 giugno 2018, n. 79

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, riguardante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Come noto, la legge di bilancio 2018 aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni di cessione di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, anticipando di sei mesi l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ora, al fine di consentire la piena operatività della fatturazione elettronica, con il Decreto in esame è stato previsto che, per le sole cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione, l'obbligo della fatturazione elettronica decorra dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018.

Quindi, tutte le cessioni di carburanti che avvengono tra operatori economici devono essere certificate con fatturazione elettronica, ad esclusione dell'ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il carburante per autotrazione, sia come partita iva che come consumatore finale.

È opportuno evidenziare che, fino al 31 dicembre 2018, per le cessioni in argomento effettuate in favore di soggetti che agiscono nell'ambito del regime d'impresa, arti o professioni, si continuerà a certificare l'acquisto attraverso la scheda carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili, la cui modalità di pagamento dispensa il contribuente dall'obbligo della tenuta della scheda carburanti.

Viene, invece, confermata la data del 1° luglio 2018 per l'operatività dell'obbligo di pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva sulle spese per carburante per autotrazione.